

DECRETO 21 gennaio 2011

Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 - Regolamentazione dell'utilizzo dei fondi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2010 n. 3907, concernente «altri interventi urgenti e indifferibili per la mitigazione del rischio sismico». (11A05979)

(GU n. 109 del 12-5-2011)

IL CAPO DIPARTIMENTO

della protezione civile nazionale

Visto l'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e, in particolare, l'art. 11, con il quale viene istituito un Fondo per la prevenzione del rischio sismico;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2010, n. 3907 che ha disciplinato i contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico, previsti dal citato art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e, in particolare, l'art. 1 comma 3 che prevede che gli aspetti di maggior dettaglio concernenti le procedure, la modulistica e gli strumenti informatici necessari alla gestione degli interventi previsti nella citata ordinanza possono essere specificati in appositi decreti del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;

Ritenuto opportuno regolamentare l'utilizzo dei fondi di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2010 n. 3907, concernente «altri interventi urgenti e indifferibili per la mitigazione del rischio sismico», restringendone il campo alle opere di maggiore importanza strategica per finalita' di protezione civile, in particolare a quelle che consentono, in caso di sisma, l'evacuazione dalle zone disastrose, o che potrebbero impedirle in caso di crollo,

Decreta:

Art. 1

1. Gli interventi urgenti e indifferibili di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2010 n. 3907, rispettano la disciplina dettata dalla ordinanza medesima per le opere di cui all'art. 2, comma 1, lettera b).

2. Possono accedere al contributo ponti e viadotti facenti parte di infrastrutture di trasporto urbano che servono vie di fuga individuate dal piano comunale di emergenza o interferiscono con esse e che ricadono in siti ai quali le vigenti norme tecniche per le costruzioni attribuiscono una accelerazione orizzontale massima al suolo in condizioni di sito rigido e pianeggiante (ag) e riferita ad un periodo di ritorno di 475 anni, uguale o superiore a 0,20g, ridotta a 0,15g nelle zone soggette anche a rischio vulcanico, come identificate nell'allegato 1 al presente decreto. La sussistenza di tale condizione puo', in via di semplificazione, essere verificata utilizzando i valori di ag riportati nell'allegato 7 all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2010 n. 3907.

3. Il carattere di urgenza ed indifferibilita' per la mitigazione del rischio sismico deve essere documentato da verifica sismica

eseguita ai sensi delle Norme Tecniche per le costruzioni emanate con decreto ministeriale 14 gennaio 2008, oppure eseguita ai sensi degli allegati 2 e 3 all'OPCM 3274 del 20 marzo 2003 e s.m.i, con indici di rischio ricondotti alle citate norme tecniche, anche attraverso l'utilizzo di apposito software fornito dal Dipartimento ("Indici di rischio.xls), ove sussistano le ipotesi di base per la sua applicazione. La Regione proponente assicura l'omogeneità delle verifiche delle opere proposte. Il Dipartimento della Protezione Civile istituisce una commissione, anche con esperti esterni, i cui oneri, limitati all'eventuale rimborso delle missioni, sono a carico dei fondi di cui all'art. 2, comma 1, lettera e) dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2010 n. 3907. La commissione ha il compito di istruire le richieste formulate al riguardo dalle Regioni e perfezionare la graduatoria per l'assegnazione del contributo.

4. La Regione individua le opere per le quali l'indice di rischio sismico è associato ad una vita nominale restante (1) (Vnr) inferiore a 5 anni e le ordina considerando il rapporto fra le vite nominali e l'esposizione dell'opera, definito «punteggio base». Il punteggio base viene corretto se l'infrastruttura ricade in zona soggetta anche a rischio vulcanico. I criteri di definizione dei diversi parametri necessari a definire la suddetta graduatoria sono riportati nell'allegato 1 al presente decreto.

5. Ciascuna regione interessata invia al Dipartimento della Protezione Civile nazionale i dati di cui al comma 4 entro 3 mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. A seguito della definizione di una graduatoria a livello nazionale, la commissione di cui al comma 3 potrà richiedere alle regioni proponenti copia della documentazione riportante i calcoli di verifica per la determinazione dell'indice di rischio sismico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 21 gennaio 2011

Il capo dipartimento: Gabrielli

(1) Vedi circolare del Capo del Dipartimento recante «Chiarimenti sulla gestione degli esiti delle verifiche sismiche condotte in ottemperanza all'art. 2, comma 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 23 marzo 2003». prot. DPC/SISM/0083283 del 4 novembre 2010.


Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2011
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 8, foglio n. 145

Tabella 1: per la valutazione delle priorità regionali dei ponti e viadotti facenti parte di infrastrutture di trasporto urbano che servono vie di fuga individuate nel piano di emergenza di protezione civile o interferiscono con esse.

1	2	3	4	5	6	7
Opera n.	identificazione	rischio	Tempo di intervento (*)	Esposizione opera	Punteggio base	Punteggio corretto per zona vulcanica(**)
	denominazione	Periodo di ritorno dell'azione sismica che causa il raggiungimento dello SLV o SLC	Vita nominale restante (V_{NR})	n. medio delle persone che giornalmente utilizzano il ponte elevato all'esponente 0,2	$V_{NR}/$ esposizione e opera	$(V_{NR}/$ esposizione ponte) \times xFV
1						
2						
3						
4						

(*) il "tempo di intervento" corrisponde alla Vita nominale restante dell'opera, che, per le opere strategiche, si determina in funzione del rischio come il valore minimo di V_{NR} corrispondente allo stato limite di salvaguardia della vita (SLV) o collasso (SLC). I valori di VNR si ricavano dalla relazione $V_{NR} = - \ln(1-p) \cdot T_{RCU}/Cu$, dove:


- V_{NR} è la vita nominale restante relativa allo stato limite "SLV" (SLV,SLC)
- T_{RCU} è il periodo di ritorno dell'azione sismica corrispondente al raggiungimento dello stato limite "SLV", in sostanza esprime la capacità resistente della struttura



- p_i è la probabilità di eccedenza dell'azione sismica corrispondente allo stato limite "SL", che vale, rispettivamente, 0,10 per SLV, 0,05 per SLC
- C_u è il coefficiente d'uso, che per le opere strategiche vale 2.

Pertanto il valore di V_{NBLV} è il minimo fra: $V_{NBLV} = 0,105 T_{RCLV} / C_u$; $V_{NBLV} = 0,051 T_{RCLC} / C_u$

(***) Il punteggio base viene corretto tramite il fattore $FV=0,8$ se l'edificio è in zona vulcanica. La lista dei comuni in zona vulcanica è riportata di seguito. La graduatoria è determinata assegnando priorità più alta ai punteggi più bassi.




LISTA DEI COMUNI IN ZONA VULCANICA. (PROVVISORIA)

COD.	NOME	SUP kmq	POP 2009	sq
VESUVIO				
1	63006 Boscoreale	11,20	26920	0,152
2	63009 Boscorease	7,49	10651	0,152
3	63026 Cercola	3,74	19270	0,170
4	63051 Ottaviano	19,85	23944	0,173
5	63056 Pollena Trocchia	8,11	13717	0,171
6	63058 Pompei	12,41	25757	0,147
7	63059 Poggioreale	4,52	54458	0,169
8	63064 Roccaraso	19,64	55332	0,169
9	63067 San Giorgio a Cremano	4,11	47871	0,169
10	63068 San Giuseppe Vesuviano	14,09	28216	0,168
11	63070 San Sebastiano al Vesuvio	2,63	9570	0,169
12	63072 Sant'Anastasia	18,76	28870	0,173
13	63079 Somma Vesuviana	30,74	35997	0,175
14	63082 Terzigno	23,51	17655	0,166
15	63083 Torre Annunziata	7,33	43981	0,149
16	63084 Torre del Greco	30,66	87323	0,163
17	63091 Trecase	6,14	9295	0,154
18	63092 Massa di Somma	3,47	5767	0,169
		228,40	543394,00	
ISCHIA				
1	63007 Barano d'Ischia	11,07	10007,00	0,157
2	63019 Casamicciola Terme	5,60	8317,00	0,155
3	63031 Forio	12,85	17279,00	0,145
4	63037 Ischia	8,05	19687,00	0,159
5	63038 Lacco Ameno	2,07	4726,00	0,146
6	63078 Serrara Fontana	6,69	3199,00	0,145
		46,33	62215,00	

CAMPI FLEGREI				
1	63006 Bacoli	13,29	27278,00	0,167
2	63047 Monte di Procida	3,65	13308,00	0,165
3	63049 Napoli	117,27	962940,00	0,170
4	63060 Pozzuoli	43,21	83426,00	0,167
		174,42	1088982,00	

ISOLE EOLIE				
1	63037 Leri	8,56	678,00	0,220
2	63041 Lipari	88,61	11268,00	0,220
3	63043 Milia	8,89	937,00	0,220
4	63087 Santa Marina Salina	8,65	885,00	0,220
		114,71	13748,00	

ETNA				
1	67001 Ad Bonaccorsi	1,70	3099,00	0,224
2	67002 Ad Castello	8,65	18196,00	0,220
3	67003 Ad Caliva	8,45	28691,00	0,225
4	67005 Ad Sant'Antonio	14,27	17464,00	0,228
5	67004 Adirale	39,96	52881,00	0,228
6	67006 Adamo	82,51	36681,00	0,193
7	67007 Balpasso	154,49	24817,00	0,223
8	67008 Biancavilla	70,66	23787,00	0,206
9	67009 Bronte	250,01	19408,00	0,160
10	67010 Calatabiano	26,30	5465,00	0,217
11	67012 Camorotondo Etneo	6,38	4266,00	0,211
12	67014 Castiglione di Stilla	120,41	3382,00	0,208
13	67015 Catania	180,88	295591,00	0,246
14	66007 Centuripe	173,01	5686,00	0,129
15	67016 Fiumefreddo di Sicilia	12,05	9784,00	0,219
16	67017 Giarre	27,48	27621,00	0,222
17	67019 Gravina di Catania	5,04	27433,00	0,222
18	67021 Linguaglossa	58,38	5470,00	0,218
19	67022 Maitto	40,88	4073,00	0,165
20	67057 Maricage	35,87	3670,00	0,172



21	87023	Mascalci	37,68	1.3653,00	0,226
22	87024	Mascalucia	16,24	2.6643,00	0,225
23	87026	Milo	18,24	1.063,00	0,224
24	87029	Mislerbianco	37,51	4.8669,00	0,209
25	87030	Motta Sant'Anastasia	35,73	1.1638,00	0,210
26	87031	Nicolosi	42,46	7.062,00	0,227
27	87033	Palermò	144,04	4.9004,00	0,192
28	87034	Pedara	19,17	1.2753,00	0,229
29	87035	Piedimonte Etneo	26,46	4.052,00	0,223
30	87058	Ragalina	36,23	3.690,00	0,216
31	87038	Randazzo	204,84	1.1160,00	0,193
32	87039	Riposto	12,88	1.5079,00	0,215
33	87041	San Giovanni la Punta	10,63	2.2276,00	0,223
34	87042	San Gregorio di Catania	5,61	1.1468,00	0,221
35	87044	San Pietro Clarenza	6,41	6.666,00	0,215
36	87047	Santa Maria di Licodia	26,23	7.013,00	0,191
37	87046	Santa Venerina	18,79	6.379,00	0,226
38	87045	Sant'Agata li Belfassi	3,13	9408,00	0,219
39	87046	Sant'Alfio	23,62	1.667,00	0,224
40	87050	Trecastagni	18,96	1.0262,00	0,229
41	87051	Tremestieri Etneo	6,46	2.1480,00	0,223
42	87052	Valverde	5,50	7.078,00	0,222
43	87053	Magliande	10,06	7.946,00	0,227
44	87055	Zafferana Etnea	76,12	9.286,00	0,226
			2173,39	94.8620,00	

11A05979

